



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio VII - Ordinamenti

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0014404.22-07-2011

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
dell'Emilia-Romagna

p.c. All'Assessore regionale alla scuola,
formazione professionale,
Università e ricerca, lavoro
Prof. Patrizio Bianchi

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell'Ufficio Scolastico Regionale

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2011/12 – precisazioni

Con riferimento al calendario scolastico ed ai relativi adempimenti di pertinenza delle istituzioni scolastiche, per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, si forniscono alcune precisazioni.

La presente, nel rispetto delle reciproche competenze, è condivisa con l'Assessore regionale alla scuola.

La definizione del calendario scolastico è soggetta ad un duplice vincolo. Ci si riferisce da un lato all'art. 74 del D.Lgs n.297/1994, che prevede lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione; dall'altro lato all'orario complessivo del curriculum e a quello destinato alle singole discipline e attività, come fissato dagli ordinamenti relativi ai diversi percorsi formativi.

La contestuale persistenza di entrambi i vincoli summenzionati non sembra poter essere messa in dubbio, né appare in contrasto con il DPR 275/99, nella parte in cui consente l'articolazione flessibile dell'attività didattica su cinque giorni settimanali.

Alla luce di quanto sopra il numero minimo dei 200 giorni di lezione, unitamente al monte ore annuo obbligatorio, deve ritenersi valido per tutte le istituzioni scolastiche, indipendentemente dalle diverse modalità organizzative adottate dalle medesime.

Il suddetto limite dei 200 giorni, come peraltro precisato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 9288 del 22.12.2010 inviata alla Giunta regionale della Regione Emilia Romagna, è da intendersi comunque quale intervallo temporale minimo che deve intercorrere tra l'inizio e la fine delle lezioni (al netto delle festività e delle sospensioni delle attività), rispetto al quale risulta essere ininfluenza l'articolazione su cinque o sei giorni settimanali.

Giova infine segnalare che il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 richiede a ciascuno studente di scuola secondaria di primo e secondo grado la frequenza di un monte ore annuale minimo per la validità dell'anno scolastico e per poter procedere alla valutazione finale. Tale disposto rende opportuna la previsione di un calendario che presenti un margine più ampio dei 200 giorni minimi di lezione, al fine di non sottrarre agli studenti la possibilità della frequenza minima richiesta anche nell'ipotesi di circostanze non previste - consultazioni elettorali, avverse condizioni atmosferiche ed altri eventi - che rendano necessaria la sospensione delle attività didattiche per cause di forza maggiore.

Il Vice Direttore Generale
F.to Stefano Versari